



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD. *WHISTLEBLOWING*)

ai sensi del d.lgs. 24/2023, delle linee guida approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e del regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301 del 12 luglio 2023

Adottata con Delibera n. 26 del 28/12/2023

Sommario

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 2 |
| <i>1. AMBITO DI APPLICAZIONE</i> | 4 |
| <i>2. SOGGETTI TUTELATI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE</i> | 4 |
| <i>3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI</i> | 5 |
| <i>4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI</i> | 5 |
| <i>5. MODALITÀ E DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE</i> | 6 |
| <i>5.1. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE</i> | 6 |
| <i>5.2. SEGNALAZIONI ANONIME</i> | 7 |
| <i>6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i> | 7 |
| <i>7. TUTELA DEL SEGNALANTE</i> | 10 |
| <i>7.1. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE</i> | 10 |
| <i>7.2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE</i> | 11 |
| <i>7.3. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE DALLE RITORSIONI</i> | 12 |
| <i>8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE</i> | 13 |
| <i>9. DIRITTI DEL SEGNALATO</i> | 13 |
| <i>10. TUTELA DELLE INFORMAZIONI, RISERCATEZZA E GESTIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA DOCUMENTAZIONE</i> | 14 |
| <i>10.1. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA</i> | 14 |
| <i>10.2. CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE</i> | 14 |
| <i>11. CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI</i> | 14 |
| <i>11.1. SEGNALAZIONE ESTERNA</i> | 14 |



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 2 di 17

| | |
|---|-----------|
| 11.2. DIVULGAZIONE PUBBLICA | 15 |
| 11.3. DENUNCIA..... | 17 |
| 12. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING..... | 17 |
| 13. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA..... | 17 |

PREMESSA

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019).

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing l'Ente tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

La presente procedura costituisce misura di prevenzione della corruzione adottata dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza (d'ora in poi anche "Ente") ed ha ad oggetto sia la tutela del soggetto segnalante (d'ora in poi anche "whistleblower"), sia la predisposizione di modalità di segnalazione. L'Ordine assume che la tutela approntata al whistleblower, unitamente alla predisposizione e trasparenza di presidi utili alla segnalazione, faciliti la conoscenza di violazioni avvenute nel contesto lavorativo dell'Ente, contribuendo a rafforzare l'integrità dell'ente stesso.

La finalità della presente Procedura è quella di consentire all'Ordine di prevenire le irregolarità al suo interno, intercettando per tempo comportamenti difforni, in modo da porvi rimedio e correzione, mediante un **canale di segnalazione interna**, che disciplina con particolare riguardo:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione e la riservatezza della loro identità;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

L'Ente assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT**, quale unico destinatario dell'Ente, competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Al capitolo 11 della presente Procedura, coerentemente a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023, sono infine indicate le modalità per effettuare una **segnalazione esterna, una denuncia** ovvero una **divulgazione pubblica**.



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 3 di 17

DEFINIZIONI

| | |
|--|---|
| A.N.AC. | l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012). |
| DPF | Dipartimento della Funzione Pubblica. |
| DECRETO | Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali». |
| VIOLAZIONE | Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consiglio Notarile di Cosenza e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura. |
| INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI | Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con il Consiglio Notarile di Cosenza nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. |
| PTPCT | Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente adottato ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione. |
| SEGNALAZIONE o SEGNALARE | La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. |
| SEGNALAZIONE INTERNA | La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura. |
| SEGNALAZIONE ESTERNA | La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto. |
| DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE | Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. |
| SEGNALAZIONE ANONIMA | La segnalazione di violazioni pervenuta all'Ente redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante. |
| DENUNCIA | La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge. |
| SEGNALANTE o SEGNALARE | La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. |
| FACILITATORE | Una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. |
| CONTESTO LAVORATIVO | Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. |
| PERSONA COINVOLTA | La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente. |
| RITORSIONE | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. |
| SEGUITO | L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. |
| RISCONTRO | Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. |
| RPCT | Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, nominato ex art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente. |
| CUSTODE DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE | RPCT, come a seguire definito. |



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 4 di 17

Rev. 01

23/11/23

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, dicui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante renda nota la propria identità al RPCT.
2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.
3. La presente Procedura non si applica:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
 - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

2. SOGGETTI TUTELATI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni al RPCT dell'Ente possono essere effettuate da tutti i soggetti destinatari del Codice Etico e di Comportamento dell'Ente, ovvero dalle seguenti persone:
 - a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Ente;
 - b) componenti degli organi istituzionali dell'Ente (componenti Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori);
 - c) iscritti all'albo;
 - d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Ente;
 - e) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente ;
 - f) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ente;
 - g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente ;
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
 - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 5 di 17

Rev. 01

23/11/23

- c) durante il periodo di prova;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto dell'Ente e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. e), f) e g) della presente Procedura.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito quelle azioni o quelle omissioni, commesse o tentate, che possono essere oggetto della segnalazione:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;
- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ordine che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ordine;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Ordine, l'utilizzo di beni dell'Ente per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per l'Ordine, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine

Resta inteso che non possono essere oggetto di segnalazione le mere doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste che rientrino nell'alveo del rapporto di lavoro, o dei rapporti di colleganza o di gerarchia, né possono essere oggetto di segnalazione quelle fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto1.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti (RPCT) di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 6 di 17

Rev. 01

23/11/23

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ordine;
 2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
 4. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
 5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 6. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
 7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

5. MODALITÀ E DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, ad egli devono essere indirizzate le segnalazioni. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti di supporto specificamente nominati con atto interno. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante.

Si precisa che, ai sensi del Decreto, la segnalazione ovvero la denuncia possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti ivi indicati - al RPCT ovvero all'A.N.AC., all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Il Decreto prevede altresì la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, l'Ente raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT, ai sensi della presente Procedura. I presupposti per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono indicati al capitolo 11 della presente Procedura.

5.1. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

- a) Per quanto riguarda le **segnalazioni in forma scritta**, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT.

La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 7 di 17

Rev. 01

23/11/23

segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere nuovamente alla segnalazione per verificare la risposta del RPCT e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

- b) Per le **segnalazioni in forma orale**, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale.

Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

5.2. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza e verranno prese in considerazione solamente ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad esempio: indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Resta inteso che la tutela del segnalante sarà assicurata se ed in quanto l'identità venga resa nota.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Procedimento di gestione delle segnalazioni è affidato al RPCT che si sviluppa nelle seguenti fasi:

Registrazione

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

In questa fase il RPCT, ricevuta la segnalazione, provvede:

- a) a confermare entro 7 giorni, alla persona segnalante, la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 8 di 17

Rev. 01

23/11/23

b) ad ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante (es.: separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identifica) nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto.

Valutazione preliminare

In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

Nello specifico, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione (cfr. art. Soggetti tutelati)
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione
- procede alla valutazione -se del caso chiedendo integrazioni- analizzando se la condotta segnalata è tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Sono motivi di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Ente;
- manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RPCT procede, motivandola, all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante mediante l'applicativo informatico (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT procede con la fase istruttoria.

La fase di valutazione preliminare dovrebbe concludersi, di norma, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Istruttoria

il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima e ha facoltà di chiedere il supporto delle funzioni



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 9 di 17

Rev. 01

23/11/23

degli organi dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede, motivandola, all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante mediante l'applicativo informatico (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti fondata, il RPCT procede con la fase di trasmissione

La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 2 (due) mesi decorrenti dalla data di avvio della fase stessa.

Trasmissione

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- il Consiglio, per le ulteriori ed eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente in relazioni a possibili violazioni del Codice Etico e di Comportamento, del Regolamento interno o di qualsivoglia normativa applicabile all'Ordine.
- il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non coincida col Consiglio Direttivo dell'Ordine, ai soli effetti dell'avvio del procedimento medesimo a carico dell'incolpato per le violazioni citate al punto precedente;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

In questa fase il RPCT, comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Entro lo stesso termine il RPCT, mediante la piattaforma, invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 10 di 17

Rev. 01

23/11/23

Competenze e responsabilità del RPCT

Relativamente al ruolo del RPCT nel processo di gestione delle segnalazioni,

- Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- Il RPCT non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione;
- Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta responsabilità, come indicato del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- Il RPCT riporta -in forma anonima- le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 a al Consiglio Direttivo.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

7.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, se indicati in specifico atto amministrativo, ai membri di supporto dell'RPCT.

L'Ente, quindi, tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Nello specifico:

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo** in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se concorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque)



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 11 di 17

Rev. 01

23/11/23

giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Inoltre, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 196/2003.

7.2. Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

L'Ordine non tollera minacce o ritorsioni di qualunque genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione (facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante).

Ai sensi della presente procedura non è consentita verso il segnalante alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

La tutela contro le ritorsioni e discriminazioni si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 12 di 17

Rev. 01

23/11/23

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 5. le note di merito negative o le referenze negative;
 6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

7.3. Misure di protezione del segnalante dalle ritorsioni

In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, la persona segnalante e i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Presidente
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta inteso che le tutele dalle ritorsioni non sono garantite quanto è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 13 di 17

Rev. 01

23/11/23

contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sanzioni per la violazione della tutela:

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di *Whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili illeciti, gli individui oggetto della segnalazione potranno essere coinvolti o notificati di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo il suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire solo in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.



10. TUTELA DELLE INFORMAZIONI, RISERCVATEZZA E GESTIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA DOCUMENTAZIONE

10.1. Tutela delle informazioni e riservatezza

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

La presente Procedura ed il canale di segnalazione saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata. È stata implementata ed adottata una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower – pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione.

10.2. Conservazione ed archiviazione dei dati e della documentazione a supporto della segnalazione

Il RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dal RPCT e dai soggetti da questo espressamente autorizzati.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il RPCT si riserva di archivarle cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un archivio il cui accesso è consentito al solo RPCT ovvero ai soggetti da questo espressamente autorizzati.

I dati così raccolti e archiviati dal RPCT saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

11. CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, in virtù dell'art. 5 del Decreto, si espongono le modalità e i presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

11.1. SEGNALAZIONE ESTERNA

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 15 di 17

Rev. 01

23/11/23

- nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad A.N.AC. e sono disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", reperibili sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni dettaglio.

A fini esemplificativi, ANAC, ricevuta la segnalazione:

- dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

11.2. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per divulgazione pubblica si intende che le informazioni sulle violazioni possono essere rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, facebook, twitter, youtube, instagram).

Il Decreto prevede che la divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata al ricorrere di



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 16 di 17

Rev. 01

23/11/23

precise condizioni previste per legge.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad A.N.AC. la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'A.N.AC. la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione interna e/o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d. lgs. n. 24/2023.



**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD.
WHISTLEBLOWING)**

Pag. 17 di 17

Rev. 01

23/11/23

11.3. DENUNCIA

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale⁷.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

12. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

L'Ente, con adempimenti a cura del RPCT:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" / "Whistleblowing".
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni all'Ente, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

L'Ente garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del RPCT.

L'Ente garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

13. Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza ed entra in vigore a decorrere dal 28 dicembre 2023
2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio Direttivo.
3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti dell'Ente, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".